AGS [Numero dell'incarto]

Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo:

Modificato: 173.000

Abrogato: -

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

Ī.

L'atto normativo "Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)" CSC <u>173.000</u> (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 6a (nuovo)

Elezione di giudici straordinari

- 1. Circostanze straordinarie
- ¹ Giudici straordinari possono essere eletti nel Tribunale cantonale e nel Tribunale amministrativo:
- a) per la durata dell'impedimento, se a seguito di un pregiudizio alla salute fisica, mentale o psichica oppure per altri motivi personali un giudice è impossibilitato a esercitare la propria carica presumibilmente per diversi mesi;
- b) per al massimo due anni, se a seguito di un volume delle pratiche straordinariamente elevato un tribunale non è più in grado di evadere controversie giuridiche entro un termine ragionevole o se una tale situazione è suscettibile di verificarsi a seguito di un aumento straordinario del volume delle pratiche.

- ² Giudici straordinari possono essere eletti in un tribunale regionale se:
- a) sussiste uno dei motivi di cui all'articolo 6a capoverso 1 lettera a o b e
- b) un tribunale regionale non è in grado di gestire questa situazione eccezionale con i giudici a titolo principale e con i giudici a titolo accessorio.

Art. 6b (nuovo)

- 2. Requisiti personali
- ¹ Ai giudici straordinari non si applicano né il limite d'età, né la composizione proporzionale secondo la consistenza numerica delle frazioni. Essi sono autorizzati a esercitare attività accessorie nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 38.
- ² Gli attuari sono eleggibili quali giudici straordinari.
- ³ Per il resto, ai giudici straordinari si applicano i medesimi requisiti personali validi per i giudici a tempo pieno o a titolo principale del rispettivo tribunale.

Art. 6c (nuovo)

- 3. Competenza e procedura
- ¹ La Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia è responsabile, in competenza esclusiva, dell'elezione di giudici straordinari. Non è necessario un credito suppletivo.
- ² La procedura di elezione supplementare viene avviata:
- a) su richiesta del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo;
- b) d'ufficio.
- ³ In casi eccezionali è possibile rinunciare a indire un concorso pubblico per posti straordinari.
- ⁴ Per il resto l'articolo 22 fa stato per analogia per la procedura di elezione supplementare.

II.

Nessuna modifica in altri atti normativi.

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.